

BGer 5A_203/2018 vom 7. August 2018

Bundesgericht, 2018-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_203_2018

FR: TF 5A_203/2018 du 7 août 2018

IT: TF 5A_203/2018 del 7 agosto 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libera cognizione l'ammissibilità di un gravame che gli viene sottoposto (art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 143 III 140 consid. 1; sentenza 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 1).

E. 1.2

Tema di fondo del giudizio qui impugnato è l'istituzione di una curatela ad hoc in favore di un adulto per sostituire la curatrice generale i cui interessi in un affare paiono in collisione con quelli dell'interessato (art. 403 cpv. 1 CC). Si tratta di decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF); sono inoltre di carattere non pecuniario, sicché il rimedio di diritto è dato senza riguardo al valore di lite (art. 74 cpv. 1 LTF

e contrario ; v. sentenze 5A_220/2016 del 15 luglio 2016 consid. 1, non pubblicato in DTF 142 III 545 ; 5A_1012/2017 cit. consid. 2; 5A_919/2017 del 4 luglio 2018 consid. 1.1; 5A_614/2017 del 12 aprile 2018 consid. 2; 5A_427/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 1.1). La ricorrente ha partecipato al procedimento cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) e, curatrice generale del figlio, pare avere un interesse a ricorrere degno di protezione ai sensi dell' art. 76 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. sentenza 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 1.1). Il Tribunale di appello ha deciso su reclamo quale seconda e ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Infine, il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). Con riferimento alle menzionate condizioni, il ricorso in materia civile appare ammissibile.

E. 1.3

La presente fattispecie ha la particolarità di avere per oggetto non la decisione di merito sull'istituzione di una curatela ad hoc, con designazione della persona appropriata quale sostituta della curatrice generale; una tale decisione sarebbe finale e senz'altro suscettibile di fare oggetto di un ricorso al Tribunale federale (art. 90 LTF). L'Autorità di protezione prima - ed il Tribunale di appello poi - ha preferito limitare la procedura alla questione dell'esistenza di un conflitto di interessi fra la madre/curatrice ed il figlio/curatelato relativamente a determinate procedure, conflitto di interessi che è premessa per la sostituzione del curatore in un determinato affare (v. art. 403 cpv. 1 CC). Si pone quindi la questione a sapere se l'evasione specifica della questione isolata costituisca una decisione parziale (ai sensi dell' art. 91 LTF) oppure incidentale/pregiudiziale (ai sensi dell' art. 93 LTF ; l'ipotesi dell' art. 92 LTF non entra manifestamente in linea di conto).

E. 1.3.1

Il Tribunale di appello ha considerato che la sua sarebbe stata una decisione " sul merito ", escludendo che potesse essere incidentale, come invece aveva ritenuto la prima istanza

(sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Tale qualifica non circoscrive correttamente la natura della propria decisione, e soprattutto omette di confrontarsi con la distinzione fra sentenza finale, parziale e incidentale - distinzione fondamentale al fine di giudicare sull'ammissibilità del presente gravame.

Neppure la parte ricorrente si è chinata sulla questione, limitandosi ad affermare apoditticamente essere in presenza di una decisione che pone fine al procedimento giusta l' art. 90 LTF - ciò che è in ogni caso manifestamente errato.

E. 1.3.2

La decisione parziale è una variante della decisione finale. Quella contemplata all' art. 91 lett. a LTF si caratterizza per il fatto che per mezzo suo vengono decise definitivamente soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (DTF 135 III 212 consid. 1.2.1; v. anche DTF 141 III 395 consid. 2). Indipendenti sono quelle conclusioni che avrebbero potuto fare oggetto di un procedimento autonomo, e che la decisione evade in modo definitivo, sicché non sussiste pericolo che la decisione presa possa successivamente entrare in contraddizione con la sentenza finale relativa alle rimanenti conclusioni (DTF 135 III 212 consid. 1.2.2 e 1.2.3). La discriminante fra la decisione parziale e quella incidentale consiste nell'unitarietà della questione evasa: se quanto è stato giudicato rappresenta soltanto un passaggio preliminare necessario per poter decidere sul tutto, si è alla presenza di una decisione incidentale (v. DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 10 e 10a ad art. 91 LTF). Le parti non possono provocare artificialmente una decisione parziale formulando a torto conclusioni separate; il giudice deve piuttosto chiedersi quale sia il reale oggetto dell'azione, e se quanto deciso possa avere un destino indipendente da quanto da decidere (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 91 LTF).

In applicazione di questi principi la giurisprudenza ha ad esempio deciso che la decisione di principio di designare un controllore speciale (art. 697b CO) è una decisione parziale, indipendente da quelle relative alla persona da nominare e dai compiti dettagliati da affidare alla stessa (sentenze 4A_180/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 1.2; 4A_260/2013 del 6 agosto 2013 consid. 1). Parziale è poi la decisione che ammette la richiesta di informazioni a favore della parte che intende cifrare le proprie pretese contrattuali sulla scorta delle stesse (sentenza 4A_269/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 144 III 43). Parziale è, infine, la decisione che pronuncia il divorzio (DTF 137 III 421 consid. 1.1); non vi osta il principio dell'unità del procedimento di divorzio (sentenza 5A_623/2017 del 14 maggio 2018 consid. 6, destinato alla pubblicazione). Per contro, la decisione mediante la quale il tribunale di appello ha accertato il diritto di un coniuge a sospendere la comunione domestica (art. 175 CC), rinviando l'incanto alla prima istanza affinché ordinasse le opportune misure a protezione dell'unione coniugale (art. 176 segg. CC), è stata considerata di natura incidentale, poiché semplice premessa per queste ultime (sentenza 5A_704/2010 del 5 novembre 2010 consid. 1.2).

E. 1.3.3

La decisione che conferma l'esistenza di un conflitto di interessi fra la curatrice e il curatelo in un determinato affare e rinvia l'incanto all'istanza inferiore affinché adotti le misure opportune - segnatamente la nomina di un curatore ad hoc (v. art. 403 cpv. 1 CC) - può unicamente essere una decisione incidentale e non parziale. In primo luogo, l'accertamento dell'esistenza di un conflitto d'interessi non avrebbe potuto fare oggetto di un

procedimento autonomo. In secondo luogo, esaminando la situazione sottoposta a giudizio, appare evidente che il merito della vertenza è l'istituzione di una curatela di rappresentanza ad hoc per sostituire la curatrice generale i cui interessi in un affare paiono in collisione con quelli dell'interessato. In questa prospettiva, l'accertamento di un tale conflitto di interessi costituisce un passaggio preliminare necessario per poter decidere sul tutto (v. art. 403 cpv. 1 CC); la decisione dell'autorità di prima istanza di evadere prioritariamente tale questione non la eleva al rango di decisione parziale, così come non è facoltà delle parti pervenire a quel risultato semplicemente adeguando le proprie conclusioni. La presente situazione, allora, si apparenta piuttosto alla descritta fattispecie nella quale il giudice aveva unicamente accertato il diritto di un coniuge a sospendere la comunione domestica, rinviando l'incarto alla prima istanza affinché ordinasse le opportune misure a protezione dell'unione coniugale (sentenza 5A_704/2010 cit. consid. 1.2).

E. 1.3.4

Salvo i casi di cui tratta l' art. 92 cpv. 1 LTF , una decisione incidentale può essere impugnata immediatamente al Tribunale federale soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ; nel caso concreto, l'ipotesi della lett. b non entra in considerazione). È considerato dalla giurisprudenza irreparabile il pregiudizio di natura giuridica che una successiva decisione finale favorevole al ricorrente non riuscirebbe comunque a sanare completamente; un danno economico o puramente fattuale non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvii). Incombe al ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza di un tale pregiudizio, a meno che esso non sia di palese evidenza (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvio; 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii).

Nel presente caso, la ricorrente ha ripreso in modo acritico la qualificazione della sentenza impugnata propugnata dall'autorità cantonale. Non ha del tutto affrontato la questione nella prospettiva di una decisione incidentale giusta l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e non ha dunque nemmeno preteso l'esistenza di un pregiudizio irreparabile. Né una tale evenienza appare evidente a prima vista: non si vede infatti quale danno non ulteriormente riparabile possa nascere dal mero accertamento dell'esistenza di un conflitto di interessi tra la ricorrente e il figlio curatelo in punto alle pretese pecuniarie che la madre si adopera a far valere a nome di quest'ultimo. Tale questione potrà essere esaminata dal Tribunale federale con la sentenza finale (v. art. 93 cpv. 3 LTF).

E. 2

Il ricorso si appalesa inammissibile. Tassa e spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.